

Università degli Studi di Parma
Facoltà di Medicina e Chirurgia

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL
CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI RADIOLOGIA
MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA**

(ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA)

I N D I C E

Art. 1	Finalità
Art. 2	Titoli e corsi di studio
Art. 3	Organi di funzionamento
Art. 4	Crediti formativi universitari
Art. 5	Requisiti di ammissione al corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per immagini e Radioterapia
Art. 6	Tipologie delle forme didattiche
Art. 7	Tipologia degli insegnamenti
Art. 8	Frequenza ai corsi e apprendimento autonomo
Art. 9	Impegno didattico dei Docenti
Art. 10	Verifiche dell'apprendimento
Art. 11	Propedeuticità e criteri di passaggio agli anni successivi
Art. 12	Piani di studio
Art. 13	Prova finale
Art. 14	Passaggi e trasferimenti
Art. 15	Ordinamento didattico
Art. 16	Manifesto annuale degli studi della Facoltà
Art. 17	Calendario accademico
Art. 18	Calendario degli esami di profitto
Art. 19	Decadenza dalla posizione di Studente e sospensione della frequenza
Art. 20	Valutazione dell'attività didattica
Art. 21	Riconoscimento degli studi pregressi
Art. 22	Sito Web
Art. 23	Norme finali

Allegati:

1. Ordinamento didattico
2. Piano degli studi

Art. 1 - Finalità

1.1 Il presente regolamento didattico del Corso di Laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, di seguito denominato "regolamento", viene formulato in conformità con le disposizioni contenute nel D.M. n. 509 del 3/11/99 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", nel D.M. 4/8/2000 "Determinazione delle classi universitarie", nel D.M. 2/4/2001 "Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie" e nel rispetto del regolamento didattico di Ateneo e di Facoltà.

1.2 Obiettivi formativi qualificanti

I laureati nella classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 3, comma 1, operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale che svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.

I laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici che si sviluppano in età evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizza il loro intervento diagnostico. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

Le strutture didattiche devono individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali individuati dai decreti del Ministero della sanità.

Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe.

In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.

I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali di cui alle aree individuate dal decreto del Ministero della sanità in corso di perfezionamento, citato nelle premesse.

In particolare:

Nell'ambito della professione sanitaria di tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 26 settembre 1994, n. 746 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili degli atti di loro competenza e sono autorizzati ad espletare indagini e prestazioni radiologiche, nel rispetto delle norme di radioprotezione previste dall'Unione Europea. I laureati in tecniche diagnostiche radiologiche sono abilitati a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezione fisica o dosimetrica; partecipano alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui operano nel rispetto delle loro competenze; programmano e gestiscono l'erogazione di prestazioni polivalenti di loro competenza in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, con il medico nucleare, con il medico radioterapista e con il fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura; sono responsabili degli atti di loro competenza, in particolare controllando il corretto funzionamento delle apparecchiature loro affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti di modesta entità e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della qualità secondo indicatori e standard predefiniti; svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in rapporto di dipendenza o libero professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca. Nell'ambito della formazione della predetta figura professionale, le università assicurano un'adeguata formazione in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti.

1.3 Per garantire la revisione annuale dei corsi, nei limiti consentiti dal RAD, le modalità specifiche e gli aspetti organizzativi relativi al corso di studio vengono riportati nel manifesto annuale degli studi.

1.4 Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte degli organi accademici competenti.

Art. 2 - Titoli e corsi di studio

2.1 Alla Facoltà di Medicina e Chirurgia fa capo il Corso di Laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia appartenente alle classe 3 delle Lauree delle professioni sanitarie tecniche.

2.2 Al termine del corso di Laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, Classe 3 delle lauree delle professioni sanitarie tecniche, viene conseguito il diploma di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, *abilitante alla professione sanitaria di tecnico sanitario di radiologia medica*.

Art. 3 – Organi di funzionamento

Sono organi del corso di Laurea:

1. il **Consiglio di Corso di Laurea (CCL)**, costituito da tutti i docenti del corso, da una rappresentanza (in numero di tre) dei tecnici sanitari di radiologia medica - *tutors di tirocinio* - e degli studenti, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
2. il **Presidente del Corso**, eletto ogni quattro anni tra i professori di ruolo universitari, dai membri del Consiglio del Corso di Laurea;
3. il **Coordinatore teorico-pratico del Corso**, nominato ogni quattro anni dal Consiglio di Corso di Laurea tra i docenti tecnici sanitari di radiologia medica che esercitino la professione da almeno otto anni ed in possesso di una documentata formazione ed esperienza in campo organizzativo e formativo specifico.

Il Coordinatore teorico-pratico si uniforma alle deliberazioni del CCL e coadiuva il Presidente per le seguenti funzioni:

- a. coordinare la struttura organizzativa della Sezione di corso;
 - b. partecipare alla valutazione delle candidature alla docenza nelle discipline dell'area professionale;
 - c. individuare i tutors coordinatori d'anno (quando previsti);
 - d. individuare le unità operative ed i servizi da utilizzare per le attività di tirocinio e formulare proposte per le modalità di svolgimento delle stesse;
 - e. individuare il personale tecnico sanitario di radiologia medica cui affidare la funzione di *tutor di tirocinio*;
 - f. coordinare l'attività didattica tra i Docenti delle discipline dell'area sanitaria tecnica;
 - g. coordinare gli insegnamenti professionalizzanti, compreso il tirocinio, con gli insegnamenti teorico-scientifici;
 - h. elaborare il progetto formativo del tirocinio annuale da sottoporre all'approvazione del CCL.
 - i. Per le attività di cui ai precedenti punti d, e, g, h, il coordinatore teorico-pratico si avvale della collaborazione dei tutors coordinatori d'anno (quando previsti).
4. La commissione didattica del Corso di laurea.

Art. 4 - Crediti formativi universitari

4.1 I corsi di studio sono formulati con riferimento al credito formativo universitario (CFU), di seguito denominato credito.

4.2 Al credito corrisponde un impegno di 25 ore di lavoro complessivo per uno studente con adeguata preparazione iniziale. Tale impegno comprende le ore di didattica formale (frontale) e interattiva, lo studio individuale o altre attività formative.

L'eventuale debito formativo dovrà essere colmato secondo quanto previsto dal Consiglio di Corso di Laurea (CCL).

4.3 Per il Corso di Laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia sono previsti 180 CFU complessivi, articolati in tre anni di corso e suddivisi in 60 CFU per anno; essi comprendono:

- a. lezioni (*ex cathedra*) e didattica tutoriale a piccoli gruppi;
- b. attività didattica elettiva (seminari, corsi monografici, attività pratiche e/o sperimentali);
- c. ore dedicate ad altre attività integrative (radioprotezione, informatica);
- d. ore dedicate all'apprendimento della lingua straniera;
- e. ore dedicate alla preparazione della prova finale;
- f. ore di studio autonomo necessarie allo studente per completare la sua formazione (fino ad un massimo del 30% dei crediti complessivi);
- g. attività formative finalizzate alla maturazione di specifiche capacità professionali (tirocinio).

4.4 Sono riconosciuti e crediti acquisiti in altre sedi universitarie, in corsi di studio della stessa classe o di altre classi, se conformi agli obiettivi formativi del Corso di laurea. La valutazione di tali requisiti è effettuata dalla commissione didattica, sentito il parere dei docenti interessati, e quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea.

4.5 Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università, ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete al Consiglio di Corso di laurea di destinazione.

4.6 Il CCL può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione la Facoltà abbia concorso.

4.7 Il Consiglio di Corso di Laurea può riconoscere come crediti di tirocinio le conoscenze e abilità professionali certificate, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario.

4.8 on riguardo ai programmi di mobilità studentesca (Socrates / Erasmus o altro) il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, del superamento degli esami, delle altre prove di verifica previste e l'acquisizione dei relativi CFU, diventano operanti con l'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea, previo parere preventivo della Commissione Didattica.

Art. 5 - Requisiti di ammissione al corso di Laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia

5.1 Per essere ammessi al corso di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

5.2 Il numero massimo di studenti iscrivibili al corso di Laurea in è stabilito dalle autorità accademiche in relazione ai fabbisogni dell'ambito lavorativo specifico, alle strutture didattiche ed al personale docente disponibile.

5.3 Le conoscenze richieste agli studenti che si iscrivono al corso di Laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, valutate sulla base dell'esame di ammissione, (anche a conclusione di attività formative propedeutiche svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore), prevedono che lo Studente che abbia ottenuto un punteggio minore o uguale a otto in ciascun gruppo di domande di Biologia, Chimica, Fisica e Matematica sia ammesso con un debito formativo. Gli studenti con debiti formativi dovranno frequentare uno o più corsi suppletivi predisposti dalla Facoltà.

5.4 L'acquisizione del Diploma di Laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia è prerequisito per l'iscrizione ai corsi di Laurea Specialistica della stessa classe, ove previsti.

5.5 Il passaggio da altro corso di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia è subordinato al superamento dell'esame d'ammissione. Il CCL ricevente fissa l'anno di iscrizione e il numero di crediti riconosciuti.

5.6 Il riconoscimento degli studi universitari svolti in altre Facoltà e nello stesso corso di studi ma di altra Università è di competenza del CCL.

Art. 6 - Tipologia delle forme didattiche

6.1 Le attività didattiche possono assumere tutte le forme previste dalla normativa vigente ed altre in attuazione della sperimentazione didattica.

6.2 Il CCL può attuare forme diversificate di didattica, anche mediante l'ausilio di sussidi informatici e audiovisivi per l'auto-apprendimento.

6.3 Le attività didattiche pratiche o di laboratorio, facenti parte dei singoli insegnamenti e/o corsi integrati, oltre che quelle di tirocinio, potranno essere svolte con l'approvazione del CCL anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato apposite convenzioni.

6.4 Sempre con apposite convenzioni o nel quadro di programmi di mobilità studentesca o di cooperazione università-enti-imprese, verrà favorita l'effettuazione di stage o tirocini e di periodi di studio anche all'estero, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso enti e imprese qualificate. L'attività di stage o tirocinio verrà svolta in conformità alla normativa vigente.

6.5 Il CCL può decidere di attuare forme di didattica a distanza.

6.6 Il CCL può proporre alla Facoltà di attivare insegnamenti a distanza che coinvolgano Facoltà diverse o Facoltà di differenti Atenei.

Art. 7 - Tipologia degli insegnamenti

7.1 Tutti gli insegnamenti sono organizzati e coordinati dalla Facoltà nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente e comprendono un'attività didattica complessiva che viene espressa in termini di crediti.

7.2 Gli insegnamenti possono svolgersi anche come corsi integrati. Per ogni corso integrato verrà designato un coordinatore.

7.3 Un insegnamento può articolarsi in moduli didattici coordinati affidati a Docenti diversi.

7.4. L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di laurea non comporta necessariamente l'identità di programmi e di svolgimento.

7.5. Gli insegnamenti sono impartiti mediante varie modalità didattiche per un numero di ore totali rispettoso dei limiti previsti dagli ordinamenti degli studi vigenti e secondo le modalità definite nel presente regolamento.

7.6. La durata e l'articolazione degli insegnamenti sono indicati nel presente regolamento.

Art. 8 - Frequenza ai corsi e apprendimento autonomo

8.1 La Facoltà, nella propria organizzazione didattica, garantisce allo studente il diritto di frequenza per almeno un percorso formativo completo. Il CCL in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia disciplina le modalità di accertamento della frequenza, anche ai fini del rilascio di attestazione di frequenza richiesto dallo studente.

8.2 Lo studente ha il diritto/dovere di frequentare le lezioni e di partecipare attivamente e criticamente a tutte le attività formative previste dal corso di studio.

Sono altresì da considerare le ore di studio autonomo necessarie allo studente per completare la sua formazione (Art. 4.3.f).

8.3 Il docente è tenuto ad attestare che lo studente ha frequentato il suo insegnamento con modalità decise dal Consiglio di Corso di Laurea.

8.4 La frequenza all'attività didattica teorica programmata e di tirocinio è obbligatoria.

Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche, formali, non formali e professionalizzanti del corso di Laurea per un numero massimo di 4500 ore, e comunque nel rispetto della normativa Nazionale e della CE.

La frequenza viene verificata dai docenti adottando le modalità di accertamento stabilite dal CCL, tenendo conto delle seguenti linee:

- i docenti, nei modi che riterranno più idonei ed opportuni, accerteranno la partecipazione degli studenti all'attività didattica;
- il coordinatore di ciascun corso integrato o il docente responsabile dell'insegnamento comunicheranno alla segreteria centrale della Facoltà, al termine del corso, i nominativi degli studenti che non hanno raggiunto il numero minimo di

ore di attività didattica, prevista ed organizzata per ogni corso, in maniera adeguata e congrua per poter sostenere l'esame di profitto.

Le assenze non dovranno superare di norma il 25% delle ore di attività didattica formale e non formale programmata.

L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un corso di insegnamento è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame.

Lo studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza di ciascun corso ufficiale di un determinato anno, nel successivo anno accademico viene iscritto, anche in soprannumero, come ripetente del medesimo anno di corso, con l'obbligo di frequenza ai corsi per i quali non ha ottenuto l'attestazione.

8.5 Il numero di studenti ammissibili a frequentare insegnamenti o altre attività formative che prevedano l'utilizzazione di reparti di degenza, laboratori o di particolari strumentazioni, viene disciplinato dal CCL.

Art. 9 - Impegno didattico dei Docenti

9.1 I docenti, secondo le rispettive norme di stato giuridico, adempiono ai compiti didattici svolgendo le relative attività anche in più corsi di Laurea.

9.2 Le strutture didattiche, nell'ambito della programmazione annuale, ripartiscono le attività didattico-formative, incluse quelle attinenti al tutorato, in modo da assicurare la piena utilizzazione dei Docenti, nonché un'equa distribuzione del carico didattico complessivo.

9.3 La vigilanza su ogni forma di attività didattica compete al Preside.

9.4 Deve essere garantita da parte del docente un'adeguata presenza per le attività di tutorato e per il ricevimento degli studenti durante l'intero arco dell'anno, indipendentemente dalla programmazione temporale dei corsi.

9.5 I docenti sono tenuti a partecipare alle sedute del CCL e ad ogni altro organismo di cui facciano parte.

9.6 Ciascun docente è tenuto ad annotare, giorno per giorno, in apposito registro, anche con l'ausilio di mezzi informatici, con modalità stabilite dal regolamento didattico di ateneo, l'argomento delle attività didattiche svolte.

Nello stesso registro dovrà essere altresì indicata ogni altra attività didattica, formativa, istituzionale. Il registro potrà essere richiesto in corso d'anno dal Preside o dal Rettore e dovrà essere depositato al termine dell'anno accademico presso l'ufficio di presidenza di Facoltà.

Art. 10 - Verifiche dell'apprendimento

10.1 Il programma ufficiale dell'insegnamento esplicita le modalità di valutazione previste (ad esempio, prova pratica, prova orale, tests a risposta multipla, discussione di casi clinici, ecc.).

- 10.2 Le prove di valutazione della preparazione degli studenti si distinguono in:
- a) esami di profitto, eventualmente svolti anche tramite prove di valutazione intermedie - non certificative - e prove di idoneità;
 - b) esame di tirocinio annuale.

10.3 Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Preside di Facoltà e sono presiedute dal professore ufficiale dell'insegnamento o, là dove è previsto, dal coordinatore del corso integrato. Possono farne parte: professori e ricercatori dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine e i docenti delle discipline professionalizzanti e cultori della materia. Le commissioni sono composte da tre membri, uno dei quali è il professore ufficiale dell'insegnamento. In caso di comprovata necessità per lo stesso esame di profitto possono operare simultaneamente più commissioni, ognuna delle quali presieduta da un docente dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine. La verbalizzazione e la registrazione dell'esito dell'esame di profitto sono a cura del presidente della commissione. Nella verbalizzazione sono soppressi i voti dei singoli commissari.

10.4 La valutazione degli esami di profitto è espressa in trentesimi. L'esame di profitto è superato se lo studente consegue la votazione minima di 18/30. Ove venga conseguito il voto massimo di 30/30, può essere concessa, all'unanimità, la lode.

10.5 I crediti relativi ad un insegnamento vengono acquisiti al momento del superamento dell'esame di profitto.

10.6 L'esito positivo dell'esame di profitto è riportato sul libretto di iscrizione dello studente. Il Presidente della commissione d'esame è responsabile della corretta trasmissione della documentazione relativa all'esame ai competenti uffici amministrativi non più tardi del terzo giorno successivo alla data di effettuazione dell'esame.

10.7 Per gli insegnamenti articolati esclusivamente in moduli, la valutazione degli studenti sui singoli moduli dà luogo a un'unica e complessiva votazione finale.

10.8 Non è consentito ripetere un esame di profitto già verbalizzato con esito positivo.

10.9 Per essere ammesso agli esami di profitto, lo studente deve:

- a. aver ottenuto l'attestazione di frequenza ove e come prevista;
- b. aver soddisfatto le propedeuticità obbligatorie;
- c. aver risposto all'appello d'esame;
- d. essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi.

10.10 Le sessioni d'esame previste sono quelle di:

- **febbraio**, (primaverile)
- **giugno, luglio** (sessione estiva)
- **settembre** (sessione autunnale)
- **dicembre, gennaio** (prolungamento sessione autunnale)
- **febbraio** (sessione straordinaria)

10.11 Per essere ammesso all'anno successivo lo studente deve aver ottenuto la valutazione positiva del tirocinio entro la sessione autunnale e superato tutti gli esami, con esclusione delle idoneità, **con un debito massimo di tre**, entro il 30 settembre. Si precisa che il passaggio al 3° anno di corso è condizionato dal superamento di tutti gli esami del 1° anno.

10.12 **Ripetente**: è lo studente che non abbia ottenuto tutte le attestazioni di frequenza dell'anno precedente o non abbia superato gli esami previsti dal precedente punto 10.11 o non abbia ottenuto valutazione positiva all'esame di tirocinio.

La condizione di ripetente non può essere mantenuta per più di quattro anni (modifica in vigore dall'anno accademico 2010-2011).

10.13 **Fuori corso**: è lo studente, se iscritto al terzo anno, che abbia ottenuto tutte le firme di frequenza ma non abbia sostenuto tutti gli esami, compresa la prova finale.

10.14 La condizione di ripetente non può essere mantenuta per più di 4 anni. Non possono comunque essere superati i sette anni per il conseguimento della laurea.

10.15 In ciascuna sessione lo studente può sostenere senza alcuna limitazione numerica tutti gli esami per i quali i vincoli previsti al comma 10.9 vengono soddisfatti.

10.16 Gli esami sostenuti in difetto anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 10.9 sono nulli di fatto e di diritto. Dell'annullamento sarà data comunicazione scritta agli interessati.

Art. 11 – Propedeuticità e criteri di passaggio agli anni successivi:

11.1 Il superamento dell'esame di tirocinio dell'anno precedente è condizione necessaria per poter frequentare il tirocinio dell'anno successivo.

11.2 I Moduli didattici sotto elencati presentano le seguenti propedeuticità:

- C.I. Fisica, Statistica e Informatica (1° anno/1° semestre) propedeutico per:
C.I. di Fisica generale e sanitaria (1° anno/2° semestre)
- C.I. Anatomia umana e fisiologia (1° anno/1° semestre) propedeutico per:
C.I. di Diagnostica per immagini I (1° anno/2° semestre);
C.I. Apparecchiature dell'area radiologica (1° anno/1° semestre) .
 - C.I. di Fisica generale e sanitaria (1° anno/2° semestre) propedeutico per:
C.I. Diagnostica per immagini II (2° anno/1° semestre);
C.I. Strumentazione in Radiodiagnostica e Radioterapia (2° anno/2° semestre).
- C.I. Diagnostica per immagini I (1° anno/2° semestre) propedeutico per:
C.I. Diagnostica per immagini II (2° anno/1° semestre).
- C.I. Diagnostica per immagini II (2° anno/1° semestre) propedeutico per:
C.I. Diagnostica per immagini III (3° anno/1° semestre).
- C.I. Fisica generale e sanitaria (1° anno/2° semestre) propedeutico per:
C.I. Tecniche in Radioterapia e Medicina Nucleare (3° anno/2° semestre)

Art. 12 - Piani di studio

12.1 Il piano di studio ufficiale è definito e approvato dal CCL e viene allegato al presente regolamento didattico.

12.2 Le scelte relative alle attività formative della tipologia **d**. [attività formative a scelta dello studente] di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente.

Art. 13 – Prova finale

13.1 Le modalità di ammissione alla prova finale sono definite nel regolamento di facoltà per gli esami di laurea, cui esplicitamente si rinvia.

13.2 La prova finale prevede:

- a) prova pratica, da svolgersi prima della dissertazione della tesi e rivolta a verificare il livello di competenza raggiunto dallo studente, da luogo ad un giudizio di *idoneità* o *non idoneità*;
- b) dissertazione tesi di laurea.

13.3 per la prova finale lo studente, assistito da un docente di riferimento, potrà preparare un elaborato/presentazione compilativo o sperimentale. Gli elaborati/presentazioni saranno redatti secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Corso di laurea. Nella valutazione della prova finale, la Commissione di laurea terrà conto dei contenuti specifici e della qualità dell'elaborato/presentazione.

13.4 *La Commissione per la prova finale* è composta da non meno di 7 e non più di 11 Membri, nominati dal Rettore su proposta del CCL e comprende almeno 2 Membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali individuate con apposito decreto del Ministero della Salute sulla base della rappresentatività a livello nazionale. Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e della Salute che possono inviare esperti, come loro Rappresentanti, alle singole sessioni. In caso di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo.

Art. 14 - Passaggi e trasferimenti

Le domande di nulla osta dovranno pervenire alla Segreteria Studenti della Facoltà di medicina e Chirurgia dal 1° luglio al 30 agosto di ogni anno.

I fogli di congedo dovranno pervenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Le richieste di nulla osta al trasferimento devono essere presentate, compilando il modulo A/25, disponibile sia presso la Segreteria Studenti sia sul sito www.unipr.it/studenti/modulistica

Le domande possono essere inoltrate dal 1° luglio al 30 agosto alla Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia – via Volturro 39 – anche tramite posta. In questo caso, è necessario allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Non farà fede il timbro postale.

Il mod. A/25 dovrà essere corredato da:

- un certificato storico in cui siano indicati gli anni di iscrizione, gli esami sostenuti, le frequenze acquisite, compresi i tirocini
- programmi dei corsi di tutti gli insegnamenti seguiti e relativi CFU
- piano degli studi
- Attività Didattiche Elettive svolte

Le domande saranno esaminate nel primo Consiglio di Corso di laurea utile che provvederà a deliberare in merito all'anno di iscrizione, al rilascio del nulla osta e al riconoscimento della carriera svolta.

No saranno prese in esame domande incomplete.

Se la richiesta viene accolta, l'interessato dovrà:

- a) ritirare presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Parma, il nulla osta per il trasferimento (è possibile inviarlo all'interessato anche tramite fax) da consegnare all'Università di provenienza, al fine di poter inoltrare domanda di trasferimento di sede.
- b) Richiedere all'Ateneo di provenienza la dichiarazione di aver presentato domanda di trasferimento
- c) Perfezionare il trasferimento con la consegna del MOD A/31 e dei documenti in esso richiesti, oltre al pagamento della prima rata di tasse e contributi, compresa la tassa di congedo, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 – Ordinamento didattico

L'ordinamento didattico del Corso di Laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, approvato dal Consiglio di Corso di Laurea e dal Consiglio di Facoltà, è allegato al presente Regolamento.

Art. 16 - Manifesto annuale degli studi della Facoltà

17.1 Il Manifesto annuale degli studi della Facoltà (di seguito Manifesto degli studi) pubblicizza l'offerta formativa del Corso di Laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia.

17.2 Il Manifesto degli studi contiene i piani di studio ufficiali con i relativi curricula comprendenti:

- a. le denominazioni degli insegnamenti attivati, o corsi integrati, con i relativi crediti e l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari;
- b. l'eventuale articolazione degli insegnamenti in moduli con l'indicazione dei crediti e dei settori scientifico-disciplinari per ogni modulo.

17.3 Nel manifesto degli studi sono inoltre indicati:

- a. le date di inizio e fine delle lezioni e delle sessioni di esame;
- b. le norme per le scelte dei curricula;
- c. le norme relative alle attività didattiche a scelta dello studente, e altre;
- d. la distribuzione nei vari anni di corso e nei periodi didattici degli insegnamenti attivati e le eventuali propedeuticità;
- e. le modalità per la concessione delle attestazioni di frequenza ai singoli corsi;
- f. altre date di interesse per gli studenti.

17.4 Il Consiglio di Facoltà provvede, di norma, entro il mese di marzo di ogni anno, all'approvazione del manifesto degli studi per l'anno accademico successivo, su proposta del CCL.

Art. 17 - Calendario accademico

18.1 Le lezioni, di norma, iniziano il 1° ottobre e terminano il 15 giugno.

18.2 Ogni anno di corso può essere articolato in due periodi didattici opportunamente intervallati per consentire lo svolgimento degli esami.

18.3 Entro il 31 marzo di ogni anno la Facoltà stabilisce le date di inizio e di fine delle lezioni per periodo e per corso di Laurea per l'anno accademico successivo.

18.4 Il calendario delle lezioni è emanato dal Preside, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Facoltà, su proposta del CCL in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia.

Art. 18 - Calendario degli esami di profitto

19.1 Il calendario degli esami di profitto deve prevedere almeno sei appelli annuali, di cui almeno due per ogni sessione d'esame.

19.2 In nessun caso un appello di esame può essere cancellato o anticipato rispetto alla data e all'ora prefissata nel calendario.

19.3 Per studenti fuori corso possono essere previsti appelli di esame al di fuori delle normali sessioni.

19.4 Il calendario degli esami di profitto deve essere reso noto almeno sei mesi prima dell'inizio delle sessioni.

19.5 Lo studente proveniente da altro corso di laurea che intenda sostenere esami presso questo corso di laurea deve fare domanda al Presidente del Consiglio del corso di laurea, corredata dall'autorizzazione del corso di laurea di appartenenza.

Art. 19 - Decadenza dalla posizione di Studente e sospensione della frequenza

Lo studente non può superare i sette anni per il conseguimento della laurea.

Decorso tale termine il medesimo incorre nella decadenza e perde definitivamente la qualità di studente.

Qualora lo studente dichiarato decaduto intenda riprendere gli studi, deve superare nuovamente l'esame di ammissione e collocarsi in graduatoria in posizione utile per l'iscrizione. In tal caso il CCL, di cui al precedente art. 4, valuta la non obsolescenza dei crediti acquisiti dallo stesso.

Lo studente, presentando apposita domanda documentata, previo parere favorevole del CCL, può sospendere o differire la frequenza per motivi quali: servizio militare o civile sostitutivo di questo, gravidanza o malattia.

Art. 20 - Valutazione dell'attività didattica

21.1 Come previsto nello Statuto, il Preside sottopone annualmente al Consiglio di Facoltà per l'approvazione, una relazione sull'attività didattica della Facoltà, predisposta sulla base delle indicazioni fornite dai Consigli di corso di studio e dal Comitato paritetico per la didattica.

21.2 La Facoltà rileva periodicamente, mediante appositi questionari compilati dagli studenti iscritti ai singoli corsi di studio, i dati concernenti la valutazione della funzionalità e della efficacia dell'organizzazione didattica da parte degli studenti relativamente ai corsi di studio ad essa afferenti.

21.3 Ciascun Corso di Laurea è sottoposto con frequenza annuale ad una valutazione riguardante:

- a. l'efficienza organizzativa del Corso e delle sue strutture didattiche;
- b. la qualità e la quantità dei servizi messi a disposizione degli studenti;
- c. la facilità di accesso alle informazioni relative ad ogni ambito dell'attività didattica;
- d. l'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche analiticamente considerate, comprese quelle finalizzate a valutare il grado di apprendimento degli studenti;
- e. il rispetto da parte dei docenti delle deliberazioni del Comitato Didattico, la *performance* didattica dei docenti nel giudizio degli studenti;
- f. la qualità della didattica, con particolare riguardo all'utilizzazione di sussidi didattici informatici e audiovisivi;
- g. l'organizzazione dell'assistenza tutoriale agli studenti;
- h. il rendimento medio degli studenti, determinato in base alla regolarità dei curriculum ed ai risultati conseguiti nel loro percorso di studi.
- i. Il Comitato Didattico, in accordo con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, indica i criteri, definisce le modalità operative, stabilisce e applica gli strumenti più idonei per espletare la valutazione dei parametri sopra elencati ed atti a governare i processi formativi per garantirne il continuo miglioramento, come previsto dai modelli di *Qualità Assurance*. La valutazione dell'impegno e delle attività didattiche espletate dai Docenti

viene portata a conoscenza dei singoli docenti, discussa in Comitato Didattico e considerata anche ai fini della distribuzione delle risorse.

Art. 21 - Riconoscimento degli studi pregressi

22.1 Il riconoscimento di laurea conseguita all'estero viene deliberato dal CCL e approvato dalla Facoltà.

22.2 Il tirocinio positivamente valutato nel primo e nel secondo anno del Corso di Diploma Universitario vale i Crediti Formativi Universitari attribuiti alle attività di pratica clinica del primo e del secondo anno del Corso di Laurea in Infermieristica.

Art. 22 - Sito Web

Il Corso di Laurea predispone un sito Web contenente tutte le informazioni utili agli Studenti, al Personale Docente, al Personale Amministrativo e cura la massima diffusione del relativo indirizzo anche nel mondo delle scuole, organizzazioni rappresentative a livello locale, del mondo della produzione dei servizi e delle professioni.

Art. 23 - Norme Finali

24.1 Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento allo statuto dell'Università di Parma ed al Regolamento Didattico di Ateneo e di Facoltà.

24.2 Al termine del primo anno accademico di applicazione, il presente Regolamento sarà sottoposto a verifica da parte del CCL.